

SVILUPPO LOGISTICA AGROALIMENTARE: FAQ

Aggiornamento al 13.10.22

1. DOMANDA: Una medesima impresa può presentare più di una domanda di agevolazione?

Sì, la norma non pone limiti in tal senso. Ogni programma di investimento deve essere tuttavia autonomo e autoconsistente.

2. DOMANDA: Ai fini della partecipazione alla misura agevolativa esiste una lista di codici ateco ammissibili?

Non è prevista una lista di codici ateco relativamente alle attività ammissibili.

Ai fini dei benefici previsti dalla misura agevolativa, al di fuori degli interventi di cui è esclusa l'ammissibilità ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso del 21 settembre 2022, rileva l'appartenenza:

i) al settore della produzione agricola primaria;

ii) al settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli;

iii) a settori connessi alla logistica agroalimentare tra cui l'agroindustria, la pesca e l'acquacoltura, la silvicoltura, la floricoltura e il vivaismo.

3. DOMANDA: Una rete o gruppo di imprese, ognuna delle quali appartenente a singole fasi della filiera (ad es. aziende di produzione agricola primaria, azienda di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, aziende di logistica) può presentare una singola domanda a valere contemporaneamente su più fattispecie (art. 10, 11 e 12) previste dal DM 13.06.2022?

Sì. In questi casi, sulla piattaforma informatica sarà necessario indicare come fattispecie di riferimento quella di appartenenza del soggetto proponente (ossia del soggetto che sostiene l'investimento maggiormente rilevante anche in termini impatto e di spesa). All'interno del format di proposta progettuale da caricare, sarà poi necessario selezionare le tipologie attivabili (a seconda della situazione art. 10 - 11 - 12) per ciascuna impresa partecipante ed indicare le caratteristiche e le specifiche di ogni iniziativa, in riferimento a ciascun settore selezionato, evidenziando il collegamento tra i diversi interventi.

4. DOMANDA: Nel caso un investimento congiunto riguardi aziende di diversi settori (es. produzione primaria e di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), quali sono i limiti minimi e massimi di investimento da prendere a riferimento?

Il progetto presentato nel suo complesso dovrà essere conforme ai limiti previsti per la fattispecie applicabile al soggetto proponente (ossia al soggetto che sostiene l'investimento maggiormente rilevante anche in termini impatto e di spesa).

5. DOMANDA: Un'impresa che opera nel settore della produzione di bevande può presentare domanda ai sensi dell'art.11 del DM 13.06.2022 nell'ambito della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli oppure deve farlo ai sensi dell'art.12 del medesimo decreto (imprese attive in altri settori)?

Ai sensi dell'art. 1 della misura agevolativa un'attività è considerata di trasformazione di prodotti agricoli se il processo produttivo riguarda, sia come input, che come output, un prodotto agricolo (ovvero ricompreso nell'Allegato 1 del TFUE). Si è in presenza di commercializzazione di prodotti agricoli invece quando si ha la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Pertanto, in presenza di entrambe le condizioni (produzione e commercializzazione), nonché del fatto che il prodotto oggetto dell'attività sia

ricompreso nell'Allegato 1 al TFUE, è possibile presentare un progetto afferente la logistica agroalimentare ai sensi dell'art. 11 del decreto del 13.06.2022. In alternativa, se ricorrono le condizioni, è possibile presentare richiesta di agevolazione ai sensi dell'articolo 12 del medesimo Decreto, il quale riguarda specificatamente programmi di sviluppo per la logistica agroalimentare realizzati da imprese attive in altri settori.

6. DOMANDA: alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 10-11-12 del Decreto ministeriale 13 giugno 2022 spese per l'acquisto di linee produttive?

Sono ammissibili solo le spese per linee produttive strettamente funzionali e serventi le attività logistiche oggetto del progetto di investimento finalizzato all'attività logistica. In ogni caso, tali spese non possono rappresentare l'intero investimento o la parte maggioritaria di esso. A mero titolo di esempio, potrebbero rientrare in tale fattispecie: investimenti relativi ad una linea packaging che risulti necessaria per adattare l'imballaggio del prodotto al nuovo magazzino "intelligente" ed il suo successivo stoccaggio/conservazione; investimenti relativi alla parte finale della linea produttiva purché si evidenzi sia necessaria al collegamento materiale tra la produzione e lo stoccaggio/immagazzinamento, ecc. La valutazione su tale tipologia di investimento e la connessione con l'investimento in logistica sarà comunque oggetto di specifica analisi tecnica.

7. DOMANDA: sono ammissibili alle agevolazioni spese per il miglioramento della logistica (celle frigo e attrezzature per movimentazione) di prodotti agricoli di provenienza prevalentemente non europea (ad es. banane)?

Si la provenienza dei prodotti agricoli non incide sull'ammissibilità delle spese.

8. DOMANDA: Sono ammissibili alle agevolazioni i pastifici che trasformano semola da grano duro in pasta, e che prevedano investimenti in ambito logistico?

Sì, se le attività rispondono ai requisiti dell'art. 12 del DM 13.06.2022

9. DOMANDA: Nella misura agevolativa potrebbero rientrare anche le imprese di autotrasporto conto terzi che dispongono di magazzini per prodotti alimentari (prodotti finiti e a volte a temperatura controllata)?

Tali imprese possono essere agevolate ai sensi dell'art. 12 del DM 13.06.2022, ma gli investimenti devono riguardare spese per attività logistiche connesse alla filiera agroalimentare. L'investimento trainante potrà riguardare, ad esempio, attivi funzionali ad attività di stoccaggio e immagazzinamento quali suolo, opere murarie, attrezzature, software ecc. Si evidenzia inoltre che le spese di cui all'art. 15.5 lettera g) del DM non possono rappresentare l'intero investimento o la parte maggioritaria di esso.

10. DOMANDA: Tra le spese ammissibili alle può rientrare un autoarticolato (camion + rimorchio euro 6 diesel)?

Sulla base di quanto previsto dall'art. 15.5, lettera g) del DM 13.06.2022, è ammissibile l'acquisto e la modifica di mezzi di trasporto aventi caratteristiche che consentano il rispetto del principio del "non arrecare un danno significativo", in conformità alle specifiche di cui alla scheda 9 della circolare MEF 32/2021. Tali beni devono essere strettamente necessari, connessi e funzionali all'investimento, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. In ogni caso, il progetto non potrà riguardare solo o prevalentemente l'acquisto di mezzi di trasporto.

11. DOMANDA: Un gruppo di grandi imprese che presenta un programma di investimento superiore ai 10 Milioni di €, deve predisporre la relazione di sostenibilità ambientale anche se nessuna dei esse supera la soglia dei 10 Mil in termini di progetto? Nel caso ci sarà una relazione unica per programma o una per aderente?

Il limite di 10 milioni si intende per impresa e per progetto. Ai fini del superamento del limite non concorrono le spese per progetti di Ricerca, sviluppo e innovazione.

12: DOMANDA: Nelle opere murarie ed assimilate di cui all'art. 15 comma 4 del DM può rientrare anche l'acquisto dell'immobile da destinare a magazzino?

Si, l'acquisto di immobili rientra in tale macro-voce di spesa

13: DOMANDA: Ai fini dell'ammissibilità delle spese per investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario rimanere entro il limite dell'autoconsumo?

Posto che l'intervento trainante è quello relativo ad attività logistiche, la parte relativa alla produzione di energia è agevolabile se commisurata ai fabbisogni energetici dell'impresa.

14: DOMANDA: uno stesso bene può essere inserito e considerato in termini di punteggio ai fini del superamento dei requisiti previsti dall'allegato A "Criteri per la determinazione della graduatoria dei beneficiari" per i due obiettivi (capacità di ridurre l'impatto ambientale e digitalizzazione)? Se sì, in che misura?

La stessa spesa può impattare su entrambi gli obiettivi anche nella sua interezza

15. DOMANDA: Ai fini del punteggio di cui all' "Allegato A – Criteri per la determinazione della graduatoria dei beneficiari" per i due obiettivi (capacità di ridurre l'impatto ambientale e digitalizzazione) le spese per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione vanno considerati ai fini del punteggio di cui ai criteri A2 e B4?

Si vanno considerati

16: DOMANDA: Il punteggio "B4" di cui all' "Allegato A – Criteri per la determinazione della graduatoria dei beneficiari" può essere attribuito anche ad una Grande Impresa che effettua spese per l'acquisto di macchinari innovativi o in prodotti 4.0?

Si, il riferimento al tagging è solo un'indicazione di riferimento PNRR, pertanto la relativa tipologia di spesa non riguarda solo le PMI

17: DOMANDA: Relativamente al calcolo delle agevolazioni la percentuale ESL può essere convertita interamente come fondo perduto?

SI

18: DOMANDA in caso di un numero molto alto di domande presentate è possibile che lo sportello chiuda anticipatamente rispetto al termine del 10 novembre?

No, non si prevede alcuna chiusura anticipata. Tutti i progetti che rispettano i requisiti di ammissibilità verranno inseriti nella graduatoria di cui all'art. 7, comma 3. L'Agenzia, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria eseguirà l'istruttoria sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 comma 4 del DM. Le imprese beneficiarie avranno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3 del DM.

19: Domanda: In merito alla tabella 2A relativa all'intensità massima delle agevolazioni, quali regioni fanno parte delle "Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27"? nello specifico la regione Sardegna rientra in tale definizione?

Si, per “Regioni meno sviluppate”, si intendono quelle così considerate della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata il 2 dicembre 2021 con decisione della Commissione europea C(2021)8655, e di seguito elencate:

ITF2 Molise

ITF3 Campania

ITF4 Puglia

ITF5 Basilicata

ITF6 Calabria

ITG1 Sicilia

ITG2 Sardegna.